



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

N. 359/2020 Prot. U.

Venezia, 30 marzo 2020

Oggetto: misure organizzative a seguito del DL n. 18 del 17.3.2020 per il **periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020**.

Visti i DL n. 18 del 17.3.2020 e n. 19 del 25.3.2020;  
visti i DPCM del 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020 e 22.3.20;  
vista la delibera del CSM del 26.3.2020 n. 186/VV/2020 "*Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutiva delle precedenti assunte*";  
viste le circolari del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del 19.3.2020 prot. 53877. U e prot. 3780.ID;  
vista la nota prot. 5125/2020 del 23.3.2020 del Presidente della Corte di Appello di Venezia e del Procuratore Generale;  
sentiti i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza, vista la competenza distrettuale del Tribunale di sorveglianza;  
viste le osservazioni inviate dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Padova e Verona, che in parte sono state recepite;  
sentiti i Magistrati del Distretto tra cui il MAGRIF;  
visto che presso il Tribunale di sorveglianza di Venezia non risulta previsto nell'organico il posto di dirigente amministrativo e risulta vacante quello di direttore amministrativo;

Ritenuto necessario adottare, ex art. 83 c. 6 del DL 18/2020, misure organizzative per gli affari di competenza collegiale gestiti dal Tribunale di sorveglianza di Venezia e per l'organizzazione dell'attività delle cancellerie e per la gestione del personale presso l'Ufficio di sorveglianza di Venezia, dispone quanto segue.

### 1. Organizzazione delle **udienze collegiali**

Quanto alla programmazione delle udienze collegiali nel Distretto nel periodo in oggetto indicato si osserva quanto segue.

Nel periodo in oggetto sono programmate nelle tre sedile seguenti udienze collegiali:

21 aprile (Venezia), 22 aprile (Padova), 28 aprile (Verona), 5 maggio (Venezia), 6 maggio (Padova), 12 maggio (Verona), 19 maggio (Venezia), 20 maggio (Padova), 26 maggio (Verona), 3 giugno (Padova), 9 giugno (Venezia), 10 giugno (Verona), 17 giugno (Padova), 23 giugno (Venezia), 24 giugno (Verona).

Ai sensi dell'art. 83 c. 6 e c. 7 DL citato, i capi degli uffici giudiziari "possono" adottare misure organizzative al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, prevedendo tra le varie ipotesi anche quella del rinvio delle udienze, senza tuttavia imporre un obbligo in tal senso, per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno, a differenza del periodo immediatamente precedente.

La programmazione delle udienze deve tuttavia coordinarsi, ad avviso della scrivente, con i DPCM citati in premessa che, ad oggi, fino al 3 aprile 2020, limitano la libertà di movimento delle persone

e l'operatività di vari settori economici nel territorio nazionale, pur prevedendo la possibilità di muoversi per motivi di lavoro e senza disporre la chiusura degli uffici giudiziari, dovendo essere garantita la prosecuzione dell'attività giudiziaria.

Come è noto la gestione dell'emergenza sanitaria negli Istituti di pena sta assumendo caratteri drammatici, vista la grave situazione di sovraffollamento delle carceri venete e nazionali, con conseguente aumento esponenziale nelle ultime settimane di istanze di misure alternative o di benefici penitenziari prodromici alle stesse (quali la liberazione anticipata o i reclami risarcitori), nonché di istanze relative alla nuova misura della detenzione domiciliare ex art. 123 DL 18/2020.

Fatte queste premesse ritengo, anche per il periodo successivo il 16 aprile e sino al 30 giugno 2020, sia necessario limitare l'attività giudiziaria del collegio alla trattazione dei soli procedimenti urgenti sottoindicati, con la sola differenza rispetto al periodo immediatamente antecedente relativa alla trattazione di tutti i procedimenti relativi ai detenuti, anche senza previa richiesta, dei procedimenti relativi ai detenuti domiciliari, oltre alla trattazione di tutti i procedimenti in materia di misure di sicurezza anche non detentive: in quanto trattasi di procedimenti che incidono fortemente nella durata e modalità di esecuzione della pena detentiva o nella limitazione della libertà personale.

a. Pertanto nel periodo **dal 16 aprile al 30 giugno 2020** pare opportuno disporre per **tutte le udienze collegiali il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti ad eccezione** dei seguenti:

- procedimenti relativi ai detenuti (a prescindere dalla espressa richiesta di trattazione del procedimento), compresi quelli di revoca di misure alternative con sospensione (art. 51 ter o.p.).
- procedimenti in materia di misure di sicurezza (anche non detentive e anche relativi alla fase di applicazione);
- procedimenti relativi ai detenuti domiciliari;
- procedimenti di cui al ruolo non contenzioso (*in cui non è prevista la comparizione delle parti*)

b. Invita i magistrati a verificare il numero dei procedimenti fissati o da fissare per ogni udienza, secondo i criteri sopra indicati, che non potrà comunque superare il **limite massimo di 20 procedimenti**, provvedendo a scaglionare, per i procedimenti ancora da fissare, l'orario di chiamata fin dal decreto di citazione.

c. Sino al 30 giugno 2020 verranno quindi rinviiati d'ufficio, fuori udienza, previa comunicazione ai soli Difensori, mediante PEC, ai sensi dell'art. 83 c. 14 DL citato, i procedimenti relativi ai condannati liberi o sottoposti a misura alternativa diversa dalla detenzione domiciliare (unicamente ai fini di detta notifica, le parti si intendono domiciliate presso i Difensori, ai sensi della disposizione citata).

d. L'esame dei detenuti, ai sensi dell'art. 83 comma 12 DL cit., verrà condotto mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati con il provvedimento del DGSIA del 20.30.2020 prot. 4223.ID nei programmi ministeriali *Skype for Business e Microsoft Teams* e solo nell'impossibilità di utilizzo di detti strumenti, salvo espressa rinuncia, verrà disposta la traduzione.

e. La celebrazione dell'udienza avverrà in modo da consentire la presenza in aula di un numero minimo di persone tale da consentire una distanza tra le stesse di almeno 2 metri in tutte e tre le sedi.

f. Riserva di valutare, transitoriamente, nel periodo fino al 30 giugno 2020, la celebrazione dell'udienza collegiale consentendo anche la partecipazione da remoto delle parti e di parte del Collegio, previa interlocuzione con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Venezia

e gli Ordini degli Avvocati e le Camere penali del Distretto, dopo avere acquisito le informazioni dei programmi informatici installati presso gli istituti penitenziari veneti, anche viste le indicazioni della Circolare del CSM del 26 marzo 2020;

2. Organizzazione delle **udienze monocratiche** presso l'Ufficio di sorveglianza di Venezia  
La gestione delle udienze monocratiche seguirà gli stessi criteri di quelle collegiali.

3. **Orario e modalità di accesso alle cancellerie** dell'Ufficio di sorveglianza di Venezia.

a. Come già previsto nei precedenti ordini di servizio, l'accesso del pubblico presso la sede di Venezia dovrà avvenire **esclusivamente presso la Cancelleria collegiale sita al primo piano, in quanto dotata di sportello con vetro**, in guisa da consentire una schermatura tra il personale e il pubblico.

b. Il personale amministrativo deve dare **priorità alla gestione delle seguenti attività indifferibili ed urgenti**: istruttoria ed esecuzione dei procedimenti collegiali che non verranno differiti, rinvio di ufficio dei procedimenti relativi ai condannati liberi; istruttoria ed esecuzione delle liberazioni anticipate (anche non liberatorie, perché potrebbero abbreviare il fine pena in vista della concessione di misure alternative); istruttoria ed esecuzione della misura ex art. 1 L. 199/10 e delle misure alternative provvisorie nonché dei differimenti della pena per motivi di salute e per gravidanza o maternità; procedimenti di risarcimento del danno relativi ai detenuti; procedimenti in materia di misure di sicurezza, anche relativi a condannati liberi).

c. Si **autorizza la ricezione delle istanze dei Difensori tramite posta certificata** (fermo il successivo deposito in forma cartacea ove necessario in base alle norme processuali vigenti) e si raccomanda al personale la tempestiva lettura e lo scarico della posta elettronica che dovrà essere quotidiano.

d. Si **autorizza il rilascio di copie ai Difensori anche tramite PEC**, con successiva esazione dei diritti di copia, sempre che il numero delle pagine da trasmettere non sia superiore a 20.

e. Si dispone che **l'orario di accesso alla cancelleria della sede di Venezia sia dalle 9,00 alle 11,00**, in modo da uniformarsi a quello previsto per le cancellerie degli uffici della Corte di Appello che insistono nella Cittadella della giustizia di Piazzale Roma.

4. **Orario e modalità di lavoro del personale amministrativo.**

Premesso che, a differenza degli altri Uffici giudiziari, la trattazione dei procedimenti relativi ai detenuti riguarda un numero significativo di affari di competenza collegiale e monocratica per cui, anche in questo periodo di emergenza sanitaria è necessario garantire la presenza in ufficio di un numero minimo di persone tale da garantire la gestione dei procedimenti urgenti.

Si ripropongono le direttive di cui ai provvedimenti provvisori già adottati dalla scrivente in data 13.3.2020 e 19.3.2020 ed in continuo aggiornamento, visto da ultimo l'art. 87 c. 3 DL 18/2020 che indica il lavoro agile come modalità prevalente di lavoro del personale di tutta la pubblica amministrazione nonché viste le circolari del DOG del 19.3.2020 prot. 53877. U e prot. 3780.ID, oltre alla delibera del CSM del 26.3.2020 e alla direttiva n. 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione.

a. E' necessaria la **presenza minima nell'Ufficio di Venezia di 7 persone** (3 nel settore collegiale, compresa la segreteria amministrativa e 4 nel settore monocratico), salvo diversa

successiva valutazione in ragione dell'aumento del numero degli affari collegati alle persone detenute.

- b. Il personale amministrativo è invitato a usufruire, **a rotazione**, delle **ferie residue dell'anno 2019** non ancora fruite, entro il 30 aprile prossimo.
- c. Il personale amministrativo è invitato a segnalare, in relazione alle proprie mansioni, la tipologia di attività che può essere anche espletata **al domicilio, con avviso che comunque verranno proposti progetti di lavoro agile**, così come imposto e consentito dalla normativa transitoria ed urgente anche al di fuori degli accordi individuali e degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti (Legge 22.5.17 n. 81).
- d. Il personale amministrativo, anche nel caso in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, potrà fare richiesta di **orario multi-periodale** previsto dall'art. 17 c. 4 lett e) e dall'art. 22 del CCNL, stabilendo che, al posto delle 36 ore settimanali (o delle 30 ore settimanali per chi fruisce di part-time), se ne possano fare meno, recuperando le ore non prestate in periodi successivi (ad oggi si indica, provvisoriamente, la data del 31 maggio 2020, visto che i DPCM citati prevedono misure urgenti sino al 3.4.2020).
- e. Il personale amministrativo potrà fare richiesta di articolare il proprio **orario di lavoro non necessariamente su 5 giorni lavorativi**, ma anche su un numero inferiore di giorni, sempre **mantenendo l'orario contrattuale (di 36 o 30 ore)**, aumentando nelle giornate di presenza l'orario di lavoro; in ogni caso andrà osservata la pausa prevista tra la prestazione antimeridiana e quella pomeridiana.
- f. Il personale amministrativo è autorizzato a recuperare, allo stato, fino al 31 maggio 2020, le 6 ore di lavoro mensili eventualmente effettuate oltre l'orario di servizio (mensile).
- g. Il personale amministrativo può continuare a fruire della possibilità di **flessibilità di orario di entrata**, previa comunicazione, almeno nella stessa giornata, dell'orario di arrivo (onere necessario in particolare in questo periodo stante la situazione contingente).
- h. Il personale amministrativo con particolari situazioni personali o familiari potrà fare richiesta di **orario flessibile** anche in forma diversa rispetto il regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza (art. 26 c. 4 del CCNL).
- i. Tutte le disposizioni precedenti sono **subordinate a preventiva richiesta** del personale, le cui istanze verranno valutate anche tenendo conto della presenza minima necessaria di personale per la gestione delle attività indifferibili ed urgenti dell'Ufficio sopra indicata e valutate le situazioni contingenti dovute ad assenze per malattia o per congedi la cui concessione è obbligatoria (che potrebbero determinare anche la revoca delle ferie già autorizzate o il rientro in servizio di chi è stato autorizzato al lavoro a domicilio).
- j. Per consentire anche al personale amministrativo addetto ai tre Uffici di sorveglianza del Distretto di poter espletare il lavoro al domicilio o godere delle ferie o dei permessi richiesti, così coniugando le esigenze di servizio con quelle della loro salute, la scrivente si è attivata per chiedere l'applicazione di due unità presso gli Uffici di Verona e Padova e di una unità presso l'Ufficio di Venezia per il periodo di mesi 6 (richiesta accolta come da provvedimento prot. n. 5252/2020 emesso il 26 marzo 2020 dalla Presidente della Corte di Appello).

- k. Quanto alla sede di Venezia, al fine di garantire il corretto funzionamento delle cancellerie sia del Collegio sia dell'Ufficio ed al fine di assicurare l'adeguata gestione del personale, particolarmente gravosa in questo periodo emergenziale, la scrivente ha altresì chiesto in data 23 marzo 2020 l'applicazione presso l'Ufficio di sorveglianza di Venezia dell'unico direttore amministrativo previsto nell'organico ed assente da anni (procedimento ancora pendente).

#### **5. Organizzazione del lavoro dei magistrati.**


I magistrati di ogni Ufficio di sorveglianza del Distretto garantiranno ogni giorno la presenza di almeno uno di loro, a turnazione, salvo eccezionali contingenze, organizzando il lavoro al domicilio e mantenendo la consueta reperibilità telefonica.

Per consentire anche ai magistrati di sorveglianza del Distretto di poter espletare il lavoro al domicilio, così coniugando le esigenze di servizio con quelle della loro salute, la scrivente si è attivata, con nota del 23 marzo 2020, per chiedere di potenziare gli organici dei tre Uffici, con una applicazione infradistrettuale di un magistrato per ogni Ufficio del Distretto (richiesta accolta come da provvedimento prot. inf. n. 5301/2020 –U- emesso il 28 marzo 2020 dalla Presidente della Corte di Appello, anche alla luce dei criteri di cui alla Circolare CSM del 26 marzo 2020).

Valutati gli organici dei magistrati del Distretto (pari a tre per ogni Ufficio), cui si deve aggiungere quello applicato dal 6 aprile prossimo, tendenzialmente si può ipotizzare che ogni magistrato possa svolgere la propria attività con una presenza in ufficio in due giornate, anche non in coincidenza con il turno di presenza.

Non è possibile infatti imporre la presenza negli Uffici del Distretto unicamente del solo magistrato di turno, stante il significativo aumento delle iscrizioni relative alle richieste provenienti dai detenuti, che non risultano gestibili unicamente da remoto, comportando non solo lo studio degli atti e l'adozione di provvedimenti, ma anche un'attività organizzativa dei singoli ruoli (finalizzata all'istruttoria di un numero rilevante di procedimenti e alla verifica della stessa) attuabile solo tramite contatto diretto del magistrato con le cancellerie interessate delle varie attività, vista anche l'impossibilità sia per i magistrati sia per il personale amministrativo di poter accedere dal domicilio al registro informatico SIUS.

Si allegano i progetti organizzativi predisposti per gli Uffici di sorveglianza di Verona e Padova dai magistrati coordinatori, dott.ssa Isabella Cesari e dott.ssa Lara Fortuna.



Il Presidente  
dott.ssa Linda Arata

